

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 26 luglio 1995

Disciplina del rilascio delle licenze di pesca.

(GU n.203 del 31-8-1995)

IL MINISTRO DELLE RISORSE
AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, modificata dalla legge 10 febbraio 1992, n. 165, concernente piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, modificata dalla legge 25 agosto 1988, n. 381, recante disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, recante regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963;

Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 491, concernente il riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale ed istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;

Visto in particolare l'art. 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, che prevede che il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, al fine di regolare lo sforzo di pesca sulla base della consistenza delle risorse biologiche del mare, può stabilire, tenuto conto delle indicazioni contenute nella prima parte del piano nazionale della pesca, il numero massimo delle licenze di pesca, suddivise a seconda delle zone di pesca, degli attrezzi utilizzati, delle specie catturabili, della distanza dalla costa e della potenza dell'apparato motore installato sulla nave;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura;

Visto il regolamento (CEE) n. 2080/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88, per quanto riguarda lo strumento finanziario di orientamento della pesca;

Visto il regolamento (CEE) n. 2930/86 del Consiglio del 22 settembre 1986 che definisce le caratteristiche dei pescherecci;

Visto il regolamento (CE) n. 3690/93 del Consiglio del 20 dicembre 1993, che istituisce un regime comunitario che stabilisce le norme relative alle informazioni minime che devono figurare nelle licenze di pesca;

Visto il regolamento (CE) n. 109/94 della Commissione del 19 gennaio 1994 relativo allo schedario comunitario delle navi da pesca;

Visto il regolamento (CE) n. 1626/94 del Consiglio del 27 giugno 1994 che istituisce misure tecniche di conservazione delle risorse della pesca nel Mediterraneo;

Visto il regolamento (CEE) n. 1382/91 del Consiglio del 21 maggio 1991 relativo alla trasmissione di dati sugli sbarchi di prodotti della pesca negli Stati membri;

Visto il regolamento (CEE) n. 2104/93 del Consiglio del 22 luglio 1993 che modifica il regolamento (CEE) n. 1382/91 relativo alla trasmissione di dati sugli sbarchi dei prodotti della pesca negli Stati membri;

Visto il regolamento (CE) n. 3259/94 del Consiglio del 22 dicembre 1994 che modifica il regolamento (CEE) n. 2930/86 che definisce le caratteristiche dei pescherecci;

Visto il proprio decreto 21 dicembre 1993 concernente adozione del quarto Piano triennale della pesca marittima e dell'acquacoltura nelle acque marine e salmastre 1994-1996;

Considerato che il citato piano triennale prevede, tra gli strumenti di intervento per la realizzazione degli obiettivi del piano stesso, una gestione programmata delle licenze di pesca;

Considerato che il citato piano, accanto alla conferma del blocco generalizzato del rilascio di nuove licenze, consente il rilascio di nuove autorizzazioni sia per quei segmenti della flotta di pesca in cui si registra una capienza rispetto all'obiettivo fissato dal POP per il segmento stesso che per quelle aree e quei sistemi di pesca che consentono una piu' efficiente utilizzazione delle risorse biologiche;

Considerato altresì che il raggiungimento dell'obiettivo finale al 31 dicembre 1996 fissato dal POP flotta 1992-96 risulta compatibile con l'attuazione delle misure in materia di licenze di pesca, previste dal citato piano triennale 1994-96;

Ritenuto che, in conformita' con le indicazioni del piano triennale, puo' essere fissato in 10.500 tsl per la flotta oceanica ed in 9.200 tsl per i restanti segmenti della flotta il plafond di nuove licenze, che possono essere concesse nel periodo di validita' del medesimo piano triennale;

Sentiti il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare e la Commissione consultiva centrale della pesca marittima, che, nella seduta del 12 aprile 1995, hanno reso, all'unanimita', parere favorevole;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende:

a) per "Ministero" il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale della pesca ed acquacoltura;

b) per "capitaneria" la capitaneria di porto nel cui ambito compartimentale e' compreso l'ufficio di iscrizione della nave da pesca;

c) per "ufficio" l'ufficio di iscrizione della nave da pesca;

d) per "licenza" la licenza di pesca, rilasciata dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, modificata dalla legge 10 febbraio 1992, n. 165;

e) per "nulla osta" l'attestazione contenente l'indicazione che non esistono motivi ostativi al rilascio della licenza di pesca;

f) per "attestazione" l'attestazione provvisoria all'esercizio della pesca nelle more del rinnovo ovvero della sostituzione della licenza di pesca;

g) per "nave" la nave da pesca, iscritta negli appositi registri tenuti dall'Autorita' marittima;

h) per "sistema" il sistema o gruppo di sistemi di pesca, il cui esercizio e' autorizzato nella licenza di pesca;

i) per "interessato" il proprietario, l'armatore, l'imprenditore, la cooperativa, interessato al rilascio del nulla osta, dell'autorizzazione o della licenza.

l) per "firma autenticata" la firma autenticata ai sensi della legge 14 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni.

Art. 2.

L i c e n z a

1. La licenza e' rilasciata dal Ministero all'interessato, iscritto nel registro delle imprese di pesca di cui all'articolo 11 della legge 14 luglio 1965, n. 963 ed e' conforme al modello allegato al presente decreto (allegato A).

2. La licenza e' rilasciata, esclusivamente all'interessato che abbia ottenuto il nulla osta, per le categorie di pesca di cui agli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 e per i sistemi previsti dal medesimo decreto,

applicando le aggregazioni di cui all'art. 11 del presente decreto.

3. La licenza e' valida per un periodo di otto anni ed e' rinnovabile su richiesta dell'interessato.

4. Le licenze, rilasciate in applicazione delle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore del presente decreto, conservano il loro termine di validita' quadriennale.

Art. 3.

Nulla osta

1. Al fine di esercitare l'attivita' di pesca l'interessato, per la nave da costruire ovvero da acquistare, se non munita di licenza, ovvero da importare, ovvero da adeguare nelle caratteristiche tecniche, ovvero per la nave di cui all'art. 26, deve richiedere preventivamente al Ministero il nulla osta. L'istanza, in bollo e con firma autenticata, e' prodotta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ovvero e' presentata direttamente al Ministero.

2. All'istanza di cui al comma 1 l'interessato deve allegare:

a) per la nave da costruire copia del contratto di costruzione, salvo il disposto dell'art. 25, comma 3, lettera a);

b) per la nave da acquistare o da importare copia del contratto preliminare di vendita;

c) per la nave da adeguare progetto, con relativa relazione tecnica, in caso di adeguamento della stazza, nonche' contratti preliminari ovvero fatture di acquisto sia per l'adeguamento della stazza che della potenza;

d) per la nave di cui all'art. 26 estratto dei registri navi minori e galleggianti da cui risulti la proprieta' della nave.

3. Il nulla osta deve essere richiesto dall'interessato prima dell'inizio della costruzione della nave anche nell'ipotesi in cui sia stato concesso a tal fine contributo comunitario, nazionale o regionale.

4. Il Ministero - ove non esistano le limitazioni previste dalla vigente normativa - rilascia il richiesto nulla osta, non trasferibile e non conferibile, stabilendone la validita'.

5. Il Ministero rilascia il nulla osta con l'osservanza dei seguenti limiti:

a) un nulla osta per ciascuna impresa o per ciascun pescatore che non sia socio di cooperative armatrici, ne' sia costituito in impresa di pesca;

b) tre nulla osta per ciascuna cooperativa armatrice di pesca ovvero per ciascun interessato al rilascio della licenza di cui al successivo art. 25.

6. Su motivata richiesta dell'interessato, la validita' del nulla osta puo' essere prorogata dal Ministero.

7. Il Ministero provvede ai sensi del comma 4 entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta.

8. La capitaneria o l'ufficio non rilasciano l'attestazione sulla base del nulla osta.

Art. 4.

Richiesta della licenza

1. Ai fini del rilascio della licenza, l'interessato presenta, direttamente ovvero a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al Ministero istanza, in bollo e con firma autenticata, redatta in conformita' al modello allegato al presente decreto (allegato B), unitamente ai documenti ivi elencati.

2. In nessun caso il Ministero provvede al rilascio della licenza, ove l'interessato non abbia ottenuto il nulla osta di cui all'art. 3.

Art. 5.

Attestazione

1. Ai fini del rinnovo della licenza di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 2 o della sostituzione o per variazioni da riportare sulla licenza stessa, l'interessato presenta al Ministero, per il tramite dell'ufficio, istanza, in bollo e con firma autenticata, corredata della licenza scaduta od in corso di scadenza ovvero da rettificare e del formulario di cui all'art. 4.

2. L'ufficio rilascia attestazione con validita' annuale, conforme all'allegato al presente decreto (allegato C); ove l'interessato non

abbia provveduto agli adempimenti di cui all'art. 27 l'attestazione ha validita' semestrale, non rinnovabile.

Art. 6.

Validita' della licenza

1. La licenza cessa di avere validita' per:
 - a) scioglimento o cessazione dell'interessato, se persona giuridica;
 - b) abbandono volontario dell'attivita' di pesca;
 - c) cessazione dell'attivita' di pesca, che si desume dalla mancata richiesta di rinnovo della licenza, entro sei mesi dalla scadenza del periodo di validita' ovvero per disarmo di tre anni anche a seguito di affondamento;
 - d) trasferimento della proprieta' dell'unita' entro il termine di cinque anni dal rilascio della licenza, avvenuto in base al nulla osta di cui all'art. 3. E' consentito il trasferimento della licenza per successione mortis causa entro il 1 grado ovvero per motivi di forza maggiore riconosciuti validi dal Ministero;
 - e) omessa comunicazione al Ministero degli eventi previsti al comma 5 rispettivamente nel termine di centottanta giorni dal verificarsi dell'evento di cui alla lettera a) da parte degli eredi e di centoventi giorni dal perfezionamento delle procedure per i casi di cui alle lettere b), c) e d) da parte dell'interessato.
2. La licenza, di cui sia cessata la validita' ai sensi del comma 1, e' trasmessa entro trenta giorni dall'ufficio al Ministero. L'istanza dell'interessato ai fini di un eventuale rinnovo e' considerata a tutti gli effetti intesa ad ottenere una nuova licenza con tutte le limitazioni ed i vincoli relativi.
3. La validita' della licenza e dell'attestazione e' sospesa ove l'interessato non abbia ottemperato nei termini previsti agli adempimenti di cui all'art. 27.
4. L'ufficio, scaduti i termini di cui al comma 3, ritira la licenza la cui validita' sia sospesa e la trasmette al Ministero. Il Ministero provvede alla restituzione della licenza all'interessato, ripristinandone la validita', dopo aver verificato che l'interessato abbia effettuato gli adempimenti di cui al comma 3.
5. La licenza e' sostituita in caso di:
 - a) morte dell'interessato, se persona fisica;
 - b) trasferimento dell'iscrizione nel registro delle imprese di pesca di altra capitaneria;
 - c) trasferimento di iscrizione della nave ad altro ufficio; la previsione non si applica per le unita' abilitate alla draga idraulica;
 - d) variazione degli elementi indicati nell'allegato B di cui all'art. 4.
6. Per la sostituzione della licenza di cui al comma 5 si applicano le procedure previste dall'art. 5.

Art. 7.

Rettifiche

1. Il comandante dell'ufficio apporta sulla licenza le necessarie rettifiche di errori materiali, relative alle seguenti voci:
 - a) ditta;
 - b) comune;
 - c) sede;
 - d) via o piazza;
 - e) numero e parte RIP;
 - f) denominazione nave;
 - g) proprieta'.
2. Le rettifiche di cui al comma 1 sono comprovate dal timbro, dalla data e dalla firma del comandante dell'ufficio e sono comunicate dall'ufficio al Ministero.

Art. 8.

Duplicato

1. Nell'ipotesi in cui la licenza sia andata smarrita o distrutta ovvero sia diventata illeggibile od inservibile, il Ministero rilascia, secondo le procedure di legge, un duplicato a richiesta dell'interessato.

2. Nelle more dell'emanazione del duplicato l'ufficio rilascia l'attestazione di cui all'art. 5.

Art. 9.

Documenti di bordo

1. La licenza rientra tra i documenti di bordo, previsti dal comma 2, lettera d), e dall'ultimo comma dell'art. 169 del codice della navigazione.

Art. 10.

Pesca costiera locale

1. La licenza per la pesca costiera locale consente di esercitare l'attività nel compartimento di iscrizione della nave e nei compartimenti immediatamente contigui.

Art. 11.

Sistemi di pesca

1. In vista del razionale sfruttamento delle risorse biologiche del mare i sistemi autorizzati sulla licenza sono raggruppati, per categorie omogenee, come indicato nei commi da 2 a 14. L'indicazione di ciascun sistema sulla licenza consente l'impiego degli attrezzi compresi nel sistema autorizzato.

2. Il sistema "circeuizione" comprende quelli attualmente denominati come "tonnara volante" sia ad una che a due imbarcazioni; "cianciolo per pesce azzurro" e "cianciolo per pesce bianco" sia ad una che a due imbarcazioni; "circeuizione senza chiusura".

3. Il sistema "sciabica" comprende quelli attualmente denominati come "sciabica da spiaggia" e "sciabica da natante".

4. Il sistema "strascico" comprende quelli attualmente denominati come "strascico a divergenti"; "strascico a bocca fissa"; "traino pelagico a divergenti"; "rapido"; "sfogliara".

5. Il sistema "volante" comprende quelli attualmente denominati come "traino pelagico a coppia" ed "agugliara". La denominazione di "traino pelagico" e' soppressa.

6. Il sistema "traino per molluschi" comprende quelli attualmente denominati come "attrezzo da traino per molluschi"; "ostreghero"; "rampone per molluschi"; "sfogliara per molluschi".

7. Il sistema "draga idraulica" sostituisce quello attualmente denominato come "turbosoffiante".

8. Il sistema "rastrello da natante" sostituisce quello attualmente denominato "draga manuale".

9. Il sistema "attrezzi da posta" comprende quelli attualmente denominati come "imbrocco"; "tramaglio"; "nasse"; "cestelli"; "cogolli"; "bertovelli"; "rete circuitante"; "rete da posta fissa"; "rete da posta a circeuizione".

10. Il sistema "rete da posta derivante" comprende quelli attualmente denominati come "spadara" ed "alalungara".

11. Il sistema "ferrettara" comprende quelli attualmente denominati come "piccola derivante"; "menaide"; "sanguisara"; "bisantonara"; "alacciara"; "bisara"; "bogara"; "sgomberara"; "occhiatara"; "palamitara". L'impiego del sistema e' disciplinato nell'allegato al presente decreto (allegato D).

12. Il sistema "palangari" comprende quelli attualmente denominati come "palangari fissi" e "palangari derivanti".

13. Il sistema "lenze" comprende quelli attualmente denominati come "lenze a mano"; "lenze a canna"; "lenze trainate".

14. Il sistema "arpione" comprende quelli attualmente denominati come "arpione" "fiocina"; "asta e specchio per ricci"; "rastrello per ricci".

15. Per gli attrezzi da pesca simili nel funzionamento a quelli compresi tra i sistemi di cui ai commi da 2 a 14 e non specificati nei medesimi commi, la sistemazione funzionale ai fini della licenza e' di competenza del Ministero.

16. L'impiego degli attrezzi attualmente denominati "strascico a bocca fissa", "rapido", "sfogliara" non e' consentito nelle acque prospicienti i compartimenti da Imperia a Molfetta, ancorche' rientrante nella denominazione di "strascico" di cui al comma 4.

17. Fino all'entrata in vigore della relativa normativa speciale l'uso dell'attrezzo "cianciolo per pesce bianco", ancorche' rientrante nella denominazione di "circeuizione" di cui al comma 2 e'

consentito esclusivamente alle unita' dei compartimenti marittimi di Roma e Livorno, che abbiano effettuato la sperimentazione prevista dal piano triennale in premessa citato.

18. Non e' previsto il rilascio della licenza per l'impiego dell'attrezzo denominato "rastrello a piedi" o "rastrello a mano". Per l'impiego di detto attrezzo in nessuna fase dell'attivita' di pesca, ivi compreso il trasferimento sul luogo di pesca, e' consentito l'uso di natante.

19. Per le unita' asservite ad impianto, per le quali e' rilasciata apposita licenza, non si applicano le previsioni dell'art. 28.

20. L'autorizzazione ai subacquei professionali per l'utilizzo dell'attrezzo "raschietto per mitili" e' rilasciata annualmente dalla capitaneria.

Art. 12.

Adeguamento della licenza

1. Il Ministero, su richiesta dell'interessato ovvero d'ufficio, nel corso di uno dei procedimenti di cui all'articolo 5, provvede ad uniformare le denominazioni dei sistemi recati dalla licenza alle previsioni dell'art. 11.

Art. 13.

Rilascio della licenza

1. La licenza e' rilasciata per la nave:

a) per la quale sia stato emanato dal Ministero il nulla osta di cui all'art. 3;

b) gia' costruita o in corso di costruzione con dichiarazione di costruzione presentata rispettivamente prima della data di entrata in vigore del decreto 7 maggio 1987, n. 248 per lo strascico e prima dell'entrata in vigore del decreto 20 luglio 1989 per gli altri sistemi non soggetti a limitazioni. A tal fine l'interessato deve presentare istanza ai sensi dell'art. 3 del presente decreto entro il 30 settembre 1995. Dopo tale data la dichiarazione di costruzione di cui alla presente lettera, per la quale non sia stata presentata istanza ai sensi dell'art. 3 del presente decreto, cessa di avere efficacia ai fini del rilascio della licenza. Per detta unita' non trova applicazione la previsione dell'art. 3, comma 5;

c) per la quale sia offerto in ritiro naviglio da pesca di uguale tonnellaggio e potenza, munito di licenza in corso di validita'. E' equiparato al ritiro, il naufragio avvenuto nei tre anni antecedenti la richiesta del nulla osta, sempre che l'istanza sia presentata dal titolare della licenza dell'unita' naufragata o dagli eredi dello stesso titolare. Non e' consentito, invece, il ritiro consistente nel passaggio dell'unita' al diporto, ne' all'uso privato, ne' la vendita in Paesi extracomunitari, le cui navi insistano sugli stessi stocks oggetto di attivita' di pesca da parte della flotta italiana (Slovenia, Croazia, Montenegro, Albania, Malta, Tunisia), ne' alla quinta o sesta categoria di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639.

Art. 14.

Blocco del rilascio di licenze

1. Al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 13 non sono rilasciate nuove licenze per i sistemi strascico e volante.

2. Oltre che le previsioni dell'art. 13 per il rilascio di nuove licenze per il sistema draga idraulica si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni del presente decreto, le previsioni del decreto ministeriale 29 maggio 1992 e successive modificazioni.

3. Non e' comunque consentito il rilascio di nuove licenze per il sistema rete da posta derivante, il cui impiego e' vietato nel mese di ottobre.

Art. 15.

Rinuncia al sistema strascico o draga idraulica

1. Per le navi, per le quali l'interessato rinunci all'autorizzazione all'uso dei sistemi strascico, volante o draga idraulica, e' consentito l'aumento della potenza dell'apparato motore nella misura massima dell'80 per cento di quella indicata sulla licenza di pesca fino a raggiungere la potenza massima continuativa di 200 Kw (272 Hp).

2. Per le navi di stazza fino a 10 tsl per le quali l'interessato rinunci all'autorizzazione all'uso del sistema strascico e' consentita l'aggiunta nella licenza del sistema traino per molluschi. Detta previsione non si applica per il compartimento marittimo di Manfredonia.

3. Per le unita' per le quali l'interessato rinunci al sistema strascico, e' consentita l'aggiunta sulla licenza del sistema volante, senza alcun aumento della potenza del motore.

Art. 16.

Verifica del sistema strascico

1. Al fine di verificare l'effettivo impiego del sistema strascico, il Ministero procede, a partire dal termine di novanta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, all'accertamento sulle dotazioni di pesca delle unita' abilitate a detto sistema.

2. Le dotazioni minime delle unita' di cui al comma 1, necessarie al fine di conservare l'autorizzazione al sistema strascico sulla licenza, sono il verricello, composto di almeno due tamburi, ed il mezzo meccanico di sollevamento della saccata (albero e bigo ovvero arco di poppa ovvero gru).

3. All'esito negativo dell'accertamento effettuato dall'ufficio il Ministero provvede alla cancellazione del sistema strascico dalla licenza.

Art. 17.

Verifica del sistema traino pelagico

1. Al fine di dare attuazione alla previsione dell'articolo 11, comma 5, relativo alla soppressione della denominazione traino pelagico il Ministero procede, a partire dal termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla revisione delle unita' abilitate a detto sistema.

2. Sara' riconosciuto il sistema volante alle unita' che:

- a) usano rete con maglia minima di apertura da 20 mm;
- b) effettuano la pesca in coppia con altro natante;
- c) effettuano la cattura dei piccoli pelagici o delle aguglie.

3. Sara' riconosciuto il sistema strascico alle unita' che:

- a) usano rete con maglia minima di apertura da 40 mm;
- b) hanno, tra gli attrezzi di bordo, i divergenti ovvero reti a bocca fissa;
- c) effettuano la pesca delle specie demersali.

4. Con circolare del Ministero sono fissati i criteri distintivi tra il sistema strascico ed il sistema volante, in aggiunta a quelli previsti dai commi 2 e 3, per gli interessati che dichiarino di effettuare il sistema volante con nave singola.

5. L'ufficio o la capitaneria trasmettono al Ministero il verbale dell'accertamento effettuato ai sensi dei commi 2, lettere a) e b), e 3, lettere a) e b), nonche' la dichiarazione dell'interessato, con firma autenticata, circa la cattura delle specie di cui lettera c) dei commi 2 e 3.

6. Per le unita' abilitate contemporaneamente allo strascico ed al traino pelagico il Ministero provvede, d'ufficio, alla cancellazione dalla licenza del sistema traino pelagico.

7. Su istanza dell'interessato, da presentarsi entro il termine massimo del periodo di validita' del V Piano triennale della pesca e dell'acquacoltura, il Ministero provvede ad aggiungere sulla licenza il sistema volante.

8. Il sistema volante e' cancellato dalla licenza a cura del Ministero se l'interessato non:

- a) dichiara all'ufficio l'inizio e la fine dell'attivita' con detto sistema;
- b) effettui con detto sistema campagne di pesca per almeno 6 mesi nei due anni successivi all'adempimento di cui al comma 7;
- c) non dimostri la pesca di cui alla lettera b) con le dichiarazioni statistiche e con le fatture di vendita del prodotto prelevato con detta attivita'.

Art. 18.

Diversificazione dello sforzo di pesca

1. Al fine di consentire la diversificazione dell'attività e conseguire corrispondentemente un minore sforzo di pesca, alle unità abilitate al sistema circuizione, che non siano abilitate anche ai sistemi strascico o draga idraulica, è consentita l'aggiunta sulla licenza del sistema palangari.

2. Per i motivi indicati al comma 1 alle unità abilitate esclusivamente alla draga idraulica è consentita l'aggiunta di due sistemi scelti tra attrezzi da posta, lenze e arpione.

3. Per i motivi indicati al comma 1, alle unità abilitate esclusivamente allo strascico è consentita l'aggiunta sulla licenza del sistema palangari. Il sistema è aggiunto dal Ministero su istanza dell'interessato, previa dimostrazione dell'acquisto delle relative attrezzature.

Art. 19.

Piccola pesca

1. Alle licenze delle navi esercenti la piccola pesca, al fine di consentirne la diversificazione dell'attività, si applicano i criteri previsti ai commi da 2 a 5.

2. Esclusivamente ai fini del presente articolo per nave esercente la piccola pesca si intende l'unità, non superiore a 10 tsl, abilitata esclusivamente ad uno o più dei seguenti sistemi: 1) attrezzi da posta; 2) ferrettara; 3) palangari; 4) lenze; 5) arpione.

3. Alle unità di cui al comma 2 abilitate a quattro o cinque dei sistemi previsti dal medesimo comma sono confermati i sistemi già autorizzati.

4. Alle unità abilitate esclusivamente al sistema lenze ovvero arpione è consentita l'aggiunta sulla licenza di uno tra i sistemi di cui ai numeri 1) o 3) del comma 2.

5. Alle unità abilitate esclusivamente ad uno tra i sistemi di cui ai numeri 1), 2) o 3) del comma 2 è consentita l'aggiunta di un altro tra i citati sistemi, ad esclusione di quello di cui numero 2), più uno tra i sistemi di cui ai numeri 4) o 5) del medesimo comma 2.

6. L'interessato può richiedere al Ministero la sostituzione di uno tra i sistemi di cui ai numeri 1), 2) o 3) del comma 2, cui sia abilitata la nave, con altro compreso tra gli stessi sistemi, ad esclusione di quello di cui al numero 2).

Art. 20.

Aggiornamento della licenza

1. Il Ministero provvede all'aggiornamento della licenza ai sensi degli articoli 18 e 19 su richiesta dell'interessato.

2. Ai fini di cui al comma 1 l'interessato presenta, direttamente al Ministero ovvero con raccomandata con avviso di ricevimento, istanza, in bollo e con firma autenticata, allegando certificazione dell'ufficio attestante che la nave è dotata dei necessari strumenti per i sistemi richiesti e l'interessato possiede i relativi attrezzi di pesca.

Art. 21.

Nuove licenze

1. È consentito il rilascio di nuove licenze senza ritiro secondo i seguenti plafond: 1) imbarcazioni iscritte in Sardegna 1.500 tsl; 2) nuove unità: a) piccola pesca di cui all'articolo 19 comma 2, 2.500 tsl; b) pesca ravvicinata 800 tsl; c), pesca mediterranea 800 tsl; 3) adeguamento delle unità in tonnellaggio e potenza 2.600 tsl e 20.000 Kw; 4) pesca oceanica 10.500 tsl, di cui 1.650 tsl destinate alle navi degli interessati previsti dall'articolo 25, comma 2, lettera c), a parità delle condizioni oggettive di cui al comma 1 del medesimo articolo 25; 5) navi iscritte nei registri entro il 1993, 1000 tsl.

2. Il Ministero si riserva la facoltà di sospendere il rilascio di nuove licenze ai sensi del comma 1 in caso di incompatibilità tra rilascio di nuove licenze e raggiungimento degli obiettivi del POP 1992-1996.

3. Il provvedimento di sospensione di cui al comma 2 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

4. I plafond di cui al comma 1 sono utilizzabili nel periodo di validità del Piano triennale della pesca, adottato con decreto ministeriale 21 dicembre 1993.

5. Dal 1 gennaio 1997 e fino alla decisione comunitaria concernente il POP flotta 1997-2001 e' sospeso il rilascio di licenze di pesca, per le quali non sia stato rilasciato il nulla osta, ovvero di nulla osta ai sensi del presente articolo.

6. Le istanze, complete dei documenti richiesti per il rilascio del nulla osta di cui all'art. 3, sono esaminate con l'applicazione dei criteri e delle priorit  di cui ai successivi articoli; a parita' di requisiti prevale l'ordine cronologico. L'esame avviene con cadenza bimestrale, avendo riguardo alle istanze presentate nei due mesi precedenti.

7. Non e' consentito il rilascio delle nuove licenze previsto dal presente articolo agli interessati, le cui navi siano state ammesse al beneficio di contributi comunitari, nazionali e regionali a titolo di fermo definitivo nei due anni precedenti la richiesta di nulla osta.

Art. 22.

Licenze in Sardegna

1. Per il rilascio delle licenze di cui all'art. 21, comma 1, numero 1), si applicano i seguenti criteri:

a) 500 tsl destinate ad unita' fino a 25 tsl; 1.000 tsl destinate alle unita' da 25 fino a 120 tsl;

b) l'interessato deve essere:

iscritto da almeno tre anni nei registri delle imprese di pesca dei compartimenti marittimi della Sardegna ovvero

residente se persona fisica od avere sede se persona giuridica da almeno 5 anni in Sardegna;

c) per il plafond destinato alle unita' fino a 25 tsl e' accordata priorit : 1) ai giovani fino a 36 anni di eta'; 2) alle unita' destinate ai sistemi di cui commi 9, 11, 12, 13 e 14 dell'art. 11.

2. Entro cinque anni dal rilascio il Ministero ritira la licenza nel caso in cui l'interessato iscriva la nave nei registri di compartimenti non compresi tra quelli della regione Sardegna.

3. Per il medesimo periodo al trasferimento della propriet  della nave ai soggetti aventi i requisiti previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 comma 1, lettera d).

4. Per le unita' fino a 25 tsl il rilascio della licenza e' consentito per due sistemi tra i seguenti: circuizione, attrezzi da posta, ferrettara e palangari, piu' un sistema tra i seguenti: lenze e arpione.

5. Per le unita' da 25,1 tsl e fino a 120 tsl il rilascio della licenza e' consentito per il sistema palangari piu' uno dei due seguenti: circuizione e strascico.

6. Per le unita' di cui al comma 4 non e' consentita la estensione dell'operativita', prevista da disposizioni speciali in materia, oltre le 20 miglia.

Art. 23.

Nuove unita'

1. Per il rilascio delle licenze di cui all'art. 21, comma 1, n. 2 a), si applicano i seguenti criteri:

a) l'unita' per la quale e' richiesta la licenza non deve essere superiore a 10 tsl e 150 Kw con limitazione alla pesca costiera locale;

b) il rilascio della licenza e' consentito esclusivamente per due sistemi fra attrezzi da posta, ferrettara e palangari.

2. Le istanze sono esaminate applicando le seguenti priorit  nell'ordine:

1) cooperativa di giovani esplicanti direttamente la pesca;

2) cooperativa armatrice;

3) giovani pescatori fino a 36 anni che non siano soci di cooperativa di cui ai numeri 1) e 2);

4) trasferimento da unita' removelica a unita' motorizzata previo ritiro della unita' removelica della quale non e' consentito il passaggio ne' al diporto ne' all'uso privato;

5) iscrizione da 5 anni nel registro delle imprese di pesca in quello dei pescatori marittimi.

3. Per il rilascio delle licenze di cui all'art. 21, comma 1, numero 2 b) si applicano i seguenti criteri:

a) l'unita' per la quale e' richiesta la licenza non deve essere superiore a 50 tsl e 350 Kw con limitazione alla pesca costiera ravvicinata;

b) il rilascio della licenza e' consentito esclusivamente per i sistemi palangari e circuizione.

4. Per il rilascio delle licenze di cui all'art. 21, comma 1, numero 2 c) si applicano i seguenti criteri:

a) l'unita' per la quale e' richiesta la licenza non deve essere superiore a 100 tsl e 600 Kw con limitazione alla pesca mediterranea;

b) il rilascio della licenza e' consentito esclusivamente per i sistemi palangari e circuizione.

5. Per il rilascio dell'autorizzazione all'uso dell'attrezzo denominato "rastrello da natante", esclusivamente per i compartimenti del mar Tirreno, le istanze sono esaminate dal Sottocomitato molluschi di cui al decreto ministeriale 29 maggio 1992 in relazione alla accertata disponibilita' delle risorse per ciascun compartimento.

Art. 24.

Rinnovo delle unita'

1. Per il rilascio delle licenze di cui all'art. 21, comma 1, numero 3), si applicano i seguenti criteri:

a) l'unita' della quale si chiede l'adeguamento deve essere in possesso della licenza; ove l'unita' sia ritirata dall'attivita' di pesca non e' consentito il passaggio ne' al diporto, ne' all'uso privato, ne' la vendita all'estero nei Paesi di cui all'art. 13 comma 1 lettera c), ne' il passaggio dell'unita' alla V o VI categoria;

b) l'interessato deve essere iscritto nei registri delle imprese di pesca da almeno tre anni;

c) l'adeguamento delle caratteristiche tecniche e' consentito fino ai seguenti limiti massimi:

1) per il tonnellaggio:

1 a) per la pesca costiera locale fino a 10 tsl;

1 b) per la pesca costiera ravvicinata fino a 50 tsl;

1 c) per la pesca mediterranea fino a 100 tsl;

2) per la potenza del motore:

2 a) per la pesca costiera locale fino a 150 Kw;

2 b) per la pesca costiera ravvicinata fino a 350 Kw;

2 c) per la pesca mediterranea fino a 600 Kw.

2. Le previsioni del presente articolo non si applicano alle unita' abilitate ai sistemi strascico, draga idraulica, volante, rete da posta derivante, traino per molluschi.

3. L'esclusione prevista dal comma 2 non trova applicazione per l'unita' per la quale l'interessato chiede l'adeguamento delle caratteristiche tecniche per conformarle alle previsioni del decreto ministeriale 29 maggio 1992 in materia di draga idraulica tipo ed a quelle del piano triennale, adottato con decreto ministeriale 21 dicembre 1993, in materia di fusione di unita' adibite allo strascico; nonche' alle unita' abilitate allo strascico che richiedano il passaggio dalla pesca costiera locale alla ravvicinata.

4. In caso di fusione di unita' adibite allo strascico con conseguente passaggio dalla pesca costiera locale alla pesca costiera ravvicinata l'adeguamento e' consentito nella misura massima prevista dalla lettera c) del comma 1 e comunque non oltre il doppio della somma del tonnellaggio delle unita' ritirate.

5. Per l'adeguamento dalla pesca costiera ravvicinata alla mediterranea e' accordata prioritaria alle unita' abilitate esclusivamente al sistema palangari.

6. Alle unita' di cui al presente articolo sono confermati sulla licenza i sistemi gia' precedentemente autorizzati.

Art. 25.

Pesca oceanica

1. Per il rilascio delle licenze di cui all'art. 21, comma 1 numero 4), si applicano i seguenti criteri:

a) costruzione od acquisto di nuova unita';

b) acquisto di unita' esistente con presentazione contestuale di un piano di impiego almeno quinquennale ed espressa rinuncia ad richiedere benefici finanziari diversi dall'ammodernamento.

2. Nell'ambito dei criteri di cui al comma 1 e' accordata priorit  alle istanze presentate dall'interessato che:

- a) sia armatore di navi oceaniche con bandiera italiana;
- b) sia armatore di navi oceaniche in societ  mista con Paesi extracomunitari;
- c) sia armatore di navi non oceaniche con bandiera italiana.

3. Il nulla osta rilasciato sar  ritirato se l'interessato:

- a) non presenti al Ministero copia del contratto di costruzione entro sei mesi dalla notifica del nulla osta;
- b) non provveda all'impostazione della chiglia dell'unit  entro nove mesi dalla notifica del nulla osta;
- c) non abbia realizzato almeno il 50% della costruzione entro ventiquattro mesi dalla notifica del nulla osta.

4. Le unit  di cui al presente articolo non possono esercitare l'attivit  di pesca in Mediterraneo.

5. Il rilascio di licenze per lo strascico e' consentito fino al raggiungimento dell'obiettivo di 20.855 tsl previsto dal POP flotta 1992-1996 per il subsegmento strascico in Paesi terzi ed acque internazionali.

Art. 26.

Navi iscritte nei registri entro il 1993

1. Per il rilascio delle licenze di cui all'art. 21, comma 1, n. 5), si applicano i seguenti criteri:

- a) unit  per la quale e' richiesta la licenza in possesso del permesso di pesca, previsto dalla legge 14 luglio 1965, n. 963, non convertito in licenza;
- b) unit  iscritte nel pertinente registro entro il 31 dicembre 1993;

2. La licenza rilasciata ai sensi del comma 1 contiene la clausola che prevede il ritiro della licenza stessa nel caso in cui la disponibilit  della nave sia trasferita a qualunque titolo entro cinque anni dal rilascio della licenza.

3. Per le unit  di cui al comma 1, lettera a), sono confermati i sistemi previsti dal permesso di pesca, ad esclusione della rete derivante, della draga idraulica, dello strascico, della volante e del traino per molluschi; per quelle di cui al comma 1, lettera b), si applicano le previsioni dell'art. 22, comma 4.

Art. 27.

Attuazione del Regolamento CEE 2930/86

1. L'interessato deve provvedere alla misurazione delle caratteristiche tecniche della nave ai sensi del Regolamento CEE 2930/86.

2. Il nulla osta per le unit  di nuova costruzione o provenienti da altra destinazione contiene apposita previsione che condiziona il rilascio della licenza alla presentazione di documentazione rilasciata dall'ente tecnico - Registro Italiano Navale (R.I.NA) - attestante che la misurazione dei dati tecnici della nave e' stata effettuata ai sensi del regolamento CEE 2930/86.

Art. 28.

Adeguamento dell'archivio licenze di pesca

1. Ai fini dell'adeguamento dell'archivio licenze di pesca alle previsioni del Regolamento CEE 2930/86 i dati relativi alla misurazione della stazza sono espressi sia in "gross tonnage" (G.T.) che in "tonnellate di stazza lorda" (T.S.L.).

2. La potenza del motore delle nuove unit  e' misurata sia in Hp che in Kw con riferimento alla potenza massima continuativa del motore, accertata e dichiarata dal RINA ai sensi delle vigenti norme ISO.

3. Il RINA procede, ai sensi del comma 2, alla verifica delle potenze omologate gi  effettuate per ciascun tipo di motore.

4. Non sono consentite in alcun caso operazioni di detaratura del motore successivamente alla data del 31 dicembre 1994 salvi i nulla osta gi  rilasciati dal Ministero.

5. Al fine di garantire la trasparenza del procedimento amministrativo, per le unit  in attivita' alla data del 31 dicembre 1994, in licenza e' riportata, sia in Kw che in Hp, la potenza massima continuativa del motore, che risulta dal verbale di collaudo

RINA in corso di validita'.

6. All'atto della sostituzione del motore di cui al comma 5 agli interessati, che si siano avvalsi della facolta' di cui al medesimo comma 5, e' consentita l'installazione di un nuovo motore con potenza fino al 70% di quella del motore sostituito. Alle operazioni previste dal presente comma si applicano le previsioni del comma 2.

7. Le previsioni dei commi 5 e 6 non si applicano alle unita', che effettuano la pesca con draga idraulica, con il rastrello da natante, nonche' a quelle abilitate alla pesca a strascico entro le tre miglia nei compartimenti da Rimini a Trieste. Per dette unita' in materia di motori trova applicazione la relativa normativa speciale.

8. Sui registri tenuti dalle competenti Autorita' marittime per ciascuna unita' da pesca il valore di stazza, oltre che in T.S.L. e' annotato anche in G.T.; quello di potenza e' annotato sia in Hp che in Kw.

9. I dati di cui al comma 5 sono riportati in tutti i documenti relativi all'unita'.

Art. 29.

Dichiarazione statistica

1. In applicazione del Regolamento CEE 2104/93 l'interessato, titolare della licenza, e' tenuto a presentare alla capitaneria, ai sensi dell'art. 5 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, una dichiarazione mensile concernente i dati statistici riguardanti l'attivita' svolta secondo il modello allegato al presente decreto allegato E).

2. Ai fini della raccolta dei dati necessari per fornire al Ministero le statistiche degli sbarchi secondo il modello allegato al presente decreto (allegato F), la capitaneria trasmette mensilmente il riepilogo della situazione registrata in tutti i porti di sbarco esistenti nell'ambito della propria giurisdizione.

Art. 30.

Onere per pesche speciali

1. L'onere annuale a carico dell'interessato, da versarsi entro il 31 gennaio di ciascun anno, per le autorizzazioni per pesche speciali, previsto dall'art. 4, comma 6, della legge 17 febbraio 1982, n. 41, come modificata dalla legge 10 febbraio 1992, n. 165, da versarsi entro il 31 gennaio di ciascun anno, e' determinato nella misura seguente:

- a) pesca del corallo L. 1.000.000;
- b) novellame per allevamento:
 - b.1) pesci L. 300.000 per compartimento autorizzato con un massimo di cinque compartimenti;
 - b.2) molluschi, vongole L. 500.000;
 - b.2.1) mitili L. 200.000.
- c) novellame per consumo: con traino L. 2.000.000; con sciabica e circuizione L. 300.000.
- d) pesca subacquea professionale L. 100.000;
- e) pesca molluschi con draga idraulica L. 800.000;
- f) pesca pesce spada L. 500.000.

2. Entro il 28 febbraio di ciascun anno il Ministero, sentita la Commissione consultiva centrale della pesca marittima, procede alla revisione degli importi degli oneri di cui al precedente comma 1.

3. Fino alla approvazione della legge, che consentira' l'utilizzazione per il finanziamento degli strumenti di politica della pesca, le somme di cui al comma 1 sono versate dagli interessati al bilancio di entrata dello Stato - Entrate eventuali e diverse del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle regioni Sicilia, Sardegna e Friuli-Venezia Giulia per le pesche speciali per le quali sia stata emanata apposita disciplina regionale.

Art. 31.

Pesca strascico da Rimini a Trieste

1. Con successivo decreto saranno emanate le disposizioni necessarie per l'adeguamento del regime della pesca di cui al comma 1 alle previsioni del piano triennale.

Art. 32.

Novellame

1. Con successivo decreto saranno emanate le disposizioni concernenti il rilascio delle autorizzazioni per la pesca, la detenzione, il trasporto ed il commercio del novellame da consumo; per quello da allevamento si applicano le disposizioni del decreto ministeriale 4 aprile 1995.

Art. 33.

Abrogazione

1. Sono abrogati i seguenti decreti ministeriali disciplinanti il rilascio delle licenze:

a) 5 maggio 1986 concernente rilascio delle licenze per la pesca marittima ad eccezione degli articoli 10 e 12;

b) 18 marzo 1987 limitatamente ai modelli A e B allegati al decreto ministeriale 5 maggio 1986;

c) 7 maggio 1987, n. 248, recante criteri per il rilascio delle licenze di pesca;

d) 24 giugno 1988, n. 249, recante proroga del termine di validita' dei permessi di pesca e di altri termini indicati nel decreto ministeriale 5 maggio 1986;

e) 20 luglio 1989 concernente divieto di concedere nuove licenze di pesca per l'uso di reti derivanti nonche' divieto dell'uso delle stesse nel mese di ottobre per la pesca del pesce spada e dell'alalunga;

f) 20 luglio 1989 recante sospensione per un anno del rilascio di licenze di pesca per nuove navi;

g) 24 ottobre 1989 concernente deroga all'obbligo del ritiro della licenza di pesca per mestieri di pesca a carattere stagionale;

h) 15 dicembre 1989 recante autorizzazione alle autorità marittime periferiche ad effettuare rettifiche sulla licenza di pesca;

i) 28 dicembre 1989 recante riapertura dei termini per la conversione dei permessi di pesca in licenze di pesca;

j) 28 dicembre 1989 concernente divieto del rilascio di nuove licenze di pesca per reti a traino volante e pelagiche;

k) 9 aprile 1990 concernente validita' e attestazione provvisoria riguardante la licenza di pesca;

l) 4 febbraio 1991 recante proroga della sospensione del rilascio di nuove licenze di pesca;

m) 19 febbraio 1991 recante riapertura dei termini per la conversione del permesso di pesca in licenza;

n) 9 aprile 1991 recante disposizioni in materia di taratura dei motori marini installati su motopescherecci;

o) 14 giugno 1991 recante disposizioni transitorie in materia di rilascio di licenze di pesca;

p) 21 aprile 1993 recante disciplina del rilascio delle licenze di pesca;

q) 10 marzo 1994 recante proroga della sospensione del rilascio delle licenze di pesca fino alla data del 31 dicembre 1994;

r) 7 dicembre 1994 recante proroga della sospensione del rilascio delle licenze di pesca fino al 31 marzo 1995.

2. Sono abrogate le circolari:

a) 2 aprile 1992, n. 60348, concernente detaratura dei motori per motopescherecci;

b) 1 dicembre 1992, n. 65210890, concernente la sostituzione dell'apparato motore con aumento della potenza e lavori di ristazza con aumento del tonnellaggio delle navi da pesca;

c) 13 aprile 1993, n. 60341, concernente definizione delle caratteristiche dei pescherecci;

d) 4 maggio 1994, n. 6524319, concernente variazione in aumento della potenza motrice e della stazza delle unità da pesca;

e) 20 maggio 1994, n. 6221633, concernente istituzione dello schedario comunitario delle navi da pesca ed introduzione del numero CEE.

3. Sono altresì abrogate le disposizioni dei decreti e delle circolari ministeriali incompatibili con la disciplina delle licenze di pesca recata dal presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana ed entra in vigore il quindicesimo giorno dopo la sua pubblicazione.

Roma, 26 luglio 1995

Il Ministro: LUCHETTI

Registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 1995

Registro n. 2 Risorse agricole, foglio n. 181

ALLEGATO A

----> Vedere ALLEGATO da Pag. 17 a Pag. 18 della G.U. <----

ALLEGATO B

MODULARIO 18

Al Ministero delle Risorse Agricole,
Alimentari e Forestali
Direzione Generale della Pesca
e dell'Acquacoltura

Marca
da
bollo

Via dell'Arte, 16 - 00144 ROMA (EUR)

Il sottoscritto (1)

con sede in Via

CHIEDE

il rilascio/il rinnovo/la variazione (2) della licenza di pesca per
esercitare la pesca (3)
nelle acque dei Compartimenti marittimi di (4)
con i sistemi di pesca indicati a pagina 4 della presente domanda con
la nave denominata (5)

di proprieta' di

La nave ha le caratteristiche, le attrezzature da pesca ed i
sistemi di refrigerazione e/o congelazione e/o trasformazione
indicati nelle pagine 2 e 3 della presente domanda.

Allega i seguenti documenti in copia:

1) Estratto delle Matricole o del Registro Navi Minori e
Galleggianti, con l'indicazione della categoria di pesca assegnata
(6);

2) Certificato di stazza (6);

3) Certificato di iscrizione nel Registro Imprese di Pesca (6);

4) Licenza di navigazione od atto di nazionalita' (6);

5) Nulla osta ministeriale (6);

6) Originale della licenza di pesca da sostituire (6).

NOTE:

(1) Indicare nome e cognome, ovvero, ragione sociale
dell'interessato.

(2) Depennare la voce che non interessa.

(3) Costiera locale - ravvicinata mediterranea o di altura - oltre
gli Stretti od oceanica.

(4) Elencare, per la pesca costiera locale il Compartimento di
appartenenza piu' i due limitrofi ovvero inserire la dizione "Tutti"
per gli altri tipi di pesca.

(5) Indicare oltre all'eventuale nome, la sigla completa della
nave (esempio: - Stefania - 2AN 137).

(6) In caso di semplice rinnovo non allegare i documenti di cui ai
punti 1), 2), 3), 4) e 5).

I - IDENTIFICAZIONE DELLA NAVE

1. - Nome, cognome ed indirizzo del titolare/i della licenza

2. - Nome della nave

3. - Ufficio di iscrizione

4. - A) Numero dei RR.NN.MM. e GG.

B) Numero di Matricola

C) Numero UE

5. - Nome, cognome ed indirizzo del proprietario/i

6. - Numero minimo dei membri dell'equipaggio

II - CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA NAVE

7. - Scafo:

7.1 - Materiale di costruzione: (barrare la casella che interessa)

Legno ☐ Acciaio ☐ Alluminio ☐

Plastica ☐ Tessuto gommato. ☐ Vetrorresina.... ☐

Ferro-cemento.. ☐ Altro ☐

(specificare)

8. - NOMINATIVO INTERNAZIONALE RADIO

9. - PROPULSIONE:

9.1 - Motore/i:

Entrobordo ☐ N.

Fuoribordo ☐

9.1.1 - Potenza del Motore: H.P. kW

Nome costruttore

9.1.2 - Potenza del Motore: H.P. kW

Nome costruttore

(in caso di secondo motore)

9.2 - Tipo di propulsione:

Diesel ☐ Diesel elettrico .. ☐ Benzina ☐

Altro (specificare)

9.3 - Non Motorizzata ☐

10. - ATTREZZATURE DI BORDO

10.1 - di navigazione:

Loran (specificare il tipo).... ☐ Omega ☐

Decca ☐ Navigazione satellitare.... ☐

Radar ☐ Ecogoniometro ☐

Pilota automatico ☐ Ricev. carte meteorologiche. ☐

Girobussola ☐ Altre (specificare) ☐

10.2 - di comunicazione:

Radio (VHF) ☐ Telefono cellulare

Telegrafo (RT) ☐ (indicare il numero) ☐

Radio telefono (RTF) ☐ Altre (specificare) ☐

10.3 - di reperimento delle risorse ittiche:

Ecoscandaglio ☐ Sonar ☐

Net Sond ☐ Altre (specificare) ☐

11. - A bordo della nave gli attrezzi da pesca vengono azionati:

A mano ☐ Tamburo avvolgirete ☐

oppure a mezzo di: Verricello idraulico ☐

Verricello meccanico ☐ Salpacianciolo ☐

Verricello elettrico ☐ Salpapalangari ☐

Salpatremagli ☐ Altro (specificare) ☐

12. - La nave dispone anche di:

Attrezzatura di sollevamento Sorgenti luminose utilizzate per

(esempio: GRU, BIGO, etc.):. ☐ la pesca ☐

Setaccio per selez. molluschi ☐ a) numero sorgenti ☐

Ittiopompa ☐ b) Watt cadauna ☐

13. - La nave dispone delle seguenti attrezzature di trasformazione del pesce:

Congelazione ☐ Farina di pesce ☐

Olio ☐ Macchina/e taglio in filetti ☐

Altre (specificare)..... ☐

14. - La nave dispone delle seguenti attrezzature per lo stivaggio del pesce:

Stiva per pesce fresco ☐ capacita' m3

Stiva con impianto di refrigerazione ☐ capacita' m3

Impianto per acqua di mare refrigerata ☐ capacita' m3

Stiva per pesce vivo ☐ capacita' m3

Altre (specificare) ☐ capacita' m3

15. - Attrezzi richiesti per la pesca: SISTEMI DI PESCA

(barrare una o piu' caselle a seconda degli attrezzi richiesti)

CIRCUZIONE ☐

SCIABICA ☐

STRASCICO ☐

VOLANTE ☐

TRAINO PER MOLLUSCHI ☐

DRAGA IDRAULICA ☐

RASTRELLO DA NATANTE ☐

ATTREZZI DA POSTA ☐

RETE DA POSTA DERIVANTE ☐

FERRETTARA ☐

PALANGARI ☐

LENZE ☐

ARPIONE ☐

Data

Firma dell'interessato

.....

ALLEGATO C

Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali
Direzione generale della pesca e dell'acquicoltura

Ufficio marittimo di
Attestazione provvisoria n.

Vista l'istanza datata
Vista la licenza di pesca n.;

Visto l'art. del D.M. ;
 Vista la comunicazione del M.R.A.A.F. - Direzione generale della
 pesca e dell'aquicoltura
 n. del
 Si attesta che la ditta
 iscritta nei R.I.P. di al n. parte,
 e' autorizzata ad esercitare la pesca: costiera locale/(entro tre
 miglia)/costiera ravvicinata/mediterranea/oceanica nei compartimenti
 marittimi di
 con la nave da pesca denominata: iscritta
 al n. dei registri matricola / NN.MM. e GG. di
 ,
 numero U.E. , avente i seguenti valori di
 stazza: G.T. /T.S.L.
 e potenza motrice di Kw /H.P. , munita dei seguenti
 sistemi di pesca:
 La tabella di armamento e' composta secondo accordi locali.
 La presente attestazione viene rilasciata in sostituzione della
 licenza di pesca n. /precedente attestazione provvisoria, ed
 ha validita' di sei mesi/dodici mesi.
 La validita' della licenza di pesca e' sospesa ove l'interessato
 non abbia ottemperato entro il suddetto termine agli obblighi
 previsti dall'art. 27 del D.M.
 Data

Il responsabile dell'ufficio

Marca da bollo

Riservato all'Ufficio
 ESTREMI TASSA CONCESSIONE GOVERNATIVA

(da riportare sulla nuova licenza)

Pagamento Tassa Concessione Governativa		
N. Bollettino	Data	Uff. Postale
.....		
.....		

ALLEGATO D

FERRETTARA

1. DESCRIZIONE

Si tratta di reti da posta destinate alla cattura di specie pelagiche, calate a mezz'acqua o con la lima da sugheri in superficie.

Sono sempre formate da un'unica pezza di rete, sono cioe' reti ad imbrocco (dette anche "schiette", "tarli", ecc.).

Per la costruzione della pezza di rete viene usata la fibra poliammidica ritorta (tortiglia di nailon). La rete e' sempre annodata.

La cattura avviene, come per le altre reti da posta formata da un'unica pezza di rete, per imbrocco, per ammagliamento o per impigliamento del pesce.

A seconda delle specie bersaglio per cui vengono calate vengono chiamate palamitara (detta anche schiavina), bisantonara (detta anche bisara, motulara, pesantonara, sanguisara, scurmara), ricciolara, occhiatara (detta anche chiatara, sbracarella), sgomberara (detta anche sbracarella, scurmara), bogara (detta anche opara, vopara), salpara, alacciara, menaide per costardelle, menaide per sardine, menaide per acciughe. Naturalmente hanno maglie diverse in funzione della specie cui sono destinate.

I parametri principali di queste reti sono:

a) lunghezza della rete: convenzionalmente, per le reti da

posta, per lunghezza della rete si intende la lunghezza della lima da sugheri;

b) altezza della rete: convenzionalmente si intende il prodotto tra il numero di maglie in altezza e la lunghezza della maglia. In questo modo si ottiene la altezza teorica massima. La altezza reale e' naturalmente inferiore;

c) dimensione di maglia: come dimensione di maglia vengono indicate o la lunghezza di maglia o il lato di maglia.

2. LIMITAZIONI

- La lunghezza massima della rete calata da un natante e' di km 2;
- La lunghezza di maglia non deve essere superiore a 180 mm (90 mm di lato).

ALLEGATO E

Modello - A -

Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali					
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA					
Legge n. 41/82 - art. 4 e 5 - Reg. (CE) n. 2104/93					
Compilare e consegnare entro il 10 del mese successivo a quello di riferimento all'ufficio di iscrizione della nave.					
Anno:		Mese:			
N. DI MATRICOLA:		N. Licenza di pesca o autorizzazione provvisoria:			
Armatore/i:		Proprietario/i:			
Sistemi di pesca prevalentemente usati: SBARCHI					
SPECIE	QUANTITA' (Kg)	SPECIE	QUANTITA' (Kg)	SPECIE	QUANTITA' (Kg)
Destinate al consumo umano		Destinate al consumo umano		Destinate al consumo umano	
Triglie		Rombi		Boghe	
fresche intere		freschi interi		fresche	
fresche sviscerate		freschi sviscerati		congelate	
congelate intere		congelati interi			
		congelati filetti		Zerri	
Pagelli				freschi	
freschi interi		Rombi gialli		congelati	
freschi sviscerati		freschi			
congelati interi		congelati		Gronghi	
congelati filetti				freschi	
		Passere		congelati	
Altri Sparidi		fresche intere			
freschi interi		fresche sviscerate		Triglidi (Caponi)	
freschi sviscerati		congelate intere		freschi	
congelati interi		congelati filetti		congelati	
congelati filetti					
Naselli		Sogliole		Cefali	
freschi interi		fresche intere		freschi	
freschi sviscerati		fresche sviscerate		congelati	
congelati interi		congelate intere			
congelati filetti		congelati filetti		Sardine	
congel. sviscerati				fresche	
congelati altri		Sogliole dal porro		congelate	
		fresche			
		congelate		Acciughe	
Merlani				fresche	

freschi interi	Scorfani	congelate
freschi sviscerati	freschi	
congelati interi	congelati interi	Tonni alalunga
congelati filetti	congelati filetti	freschi
		congelati
Molve	Budeghi (Rana pescatrice)	
fresche intere	freschi	Tonni
fresche sviscerate	coda fresca	freschi
congelate intere	coda congelata	congelati
congelate filetti		
		Tonni Rossi
		freschi
		congelati

DA TRATTENERE IN CAPITANERIA

Modello - A -

SPECIE	QUANTITA' (Kg)	SPECIE	QUANTITA' (Kg)	SPECIE	QUANTITA' (Kg)
Destinate al consumo umano		Destinate al consumo umano		Destinate al consumo umano	
Altri Tonni freschi congelati		Gamberetti crangon freschi congelati		Vongole fresche congelate	
Pesci spada freschi congelati		Gamberelli pandalidae freschi congelati		Mitili freschi congelati	
Sgombri freschi congelati		Canocchie freschi congelati		Altri molluschi freschi congelati	
Altri sgombri freschi congelati		Granchi freschi		Altri pesci freschi congelati	
Suri freschi congelati		Astici freschi coda congelata		Altri Crostacei freschi congelati	
Raiformi freschi congelati		Pettini maggiori (Cappesante) freschi			
Spinaroli freschi congelati		Calamari Ioligo freschi congelati puliti congelati non pul.		Destinate a impieghi industriali (industria di trasformazione)	
Gamberi imperiali freschi congelati		Calamari totani rossi freschi congelati puliti congelati non pul.		Vongole Sardine Acciughe Mitili	
Gamberi Rossi freschi congelati		Calamari altri freschi congelati puliti congelati non pul.		Tonno	
Gamberi Rosa (o bianchi) freschi congelati		Polpi e Moscardini freschi congelati		Pesce spada	
Scampi freschi congelati		Seppie fresche			

congelate

Firma di dichiarante

I dati raccolti con il presente modello possono essere utilizzati solo per scopi statistici e pertanto non possono essere esternati o comunicati se non in forma aggregata, in modo che non se ne possa fare alcun riferimento individuale.

(Art. 9 del Dec. Leg. 6 settembre 1989, n. 322).

Sara' comminata dalla Capitaneria di porto una sanzione amministrativa pecuniaria fino ad un massimo di lire 500.000 a coloro che non presentino i dati richiesti o li forniscano errati o incompleti.

(Art. 5 della legge n. 41/1982)

DA TRATTENERE IN CAPITANERIA

ALLEGATO F

Modello - B -

Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali

DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA

Legge n. 41/82 - art. 4 e 5 - Reg. (CE) n. 2104/93

COMPARTIMENTO MARITTIMO DI: Anno: Mese:

Statistica compartimentale riepilogativa degli sbarchi mensili.

Trasmettere al Ministero (Fax n. 06/59084176) entro e non oltre il mese successivo a quello di riferimento.

SPECIE	QUANTITA'	PREZZO MEDIO	SPECIE	QUANTITA'	PREZZO MEDIO
	(Tonn.)	(*) DI		(Tonn.)	(*) DI
		VENDITA (€/Kg)			VENDITA(€/Kg)

Destinate al consumo umano

Destinate al consumo umano

Triglie
fresche intere
fresche sviscerate
congelate intere

Sogliole
fresche intere
fresche sviscerate
congelate intere
congelati filetti

Pagelli
freschi interi
freschi sviscerati
congelati interi
congelati filetti

Sogliole dal porto
fresche
congelate

Altri Sparidi
freschi interi
freschi sviscerati
congelati interi
congelati filetti

Scorfanì
freschi
congelati interi
congelati filetti

Naselli
freschi interi
freschi sviscerati
congelati interi
congelati filetti
congel. sviscerati
congelati altri

Budeghi (Rana pescatrice)
freschi
coda fresca
coda congelata

Boghe
fresche
congelate

Zerri

Merlani	freschi
freschi interi	congelati
freschi sviscerati	
congelati interi	Gronghi
congelati filetti	freschi
	congelati
Molve	
fresche intere	Triglidi (Caponi)
fresche sviscerate	freschi
congelate intere	congelati
congelate filetti	
	Cefali
Rombi	freschi
freschi interi	congelati
freschi sviscerati	
congelati interi	Sardine
	fresche
Rombi gialli	congelate
freschi	
congelati	Acciughe
	fresche
Passere	congelate
fresche intere	
fresche sviscerate	Tonni alalunga
congelate intere	freschi
congelati filetti	congelati
(*) Stima se non disponibile	

Modello - B -

SPECIE	QUANTITA'	PREZZO MEDIO	SPECIE	QUANTITA'	PREZZO MEDIO
	(Tonn.)	(*) DI		(Tonn.)	(*) DI
		VENDITA (€/Kg)			VENDITA(€/Kg)
Destinate al consumo umano			Destinate al consumo umano		
Tonni			Granchi		
freschi			freschi		
congelati					
Tonni Rossi			Astici		
freschi			freschi		
congelati			coda congelata		
Altri Tonni			Pettini maggiori (Cappesante)		
freschi			freschi		
congelati					
Pesci spada			Calamari Ioligo		
freschi			freschi		
congelati			congelati puliti		
			congelati non pul.		
Sgombri			Calamari totani rossi		
freschi			freschi		
congelati			congelati puliti		
			congelati non pul.		
Altri sgombri			Calamari altri		
freschi			freschi		
congelati			congelati puliti		
			congelati non pul.		
Suri			Polpi e Moscardini		
freschi			freschi		
congelati			congelati		
Raiiformi					
freschi					

congelati	Seppie
Spinaroli	fresche
freschi	congelate
congelati	Vongole
Gamberi imperiali	fresche
freschi	congelate
congelati	Mitili
Gamberi Rossi	freschi
freschi	congelati
congelati	Altri molluschi
Gamberi Rosa (o bianchi)	freschi
freschi	congelati
congelati	Altri pesci
Scampi	freschi
freschi	congelati
congelati	Altri Crostacei
Gamberetti crangon	freschi
freschi	congelati
congelati	Destinate a impieghi industriali
Gamberelli pandalidae	Vongole
freschi	Sardine
congelati	Acciughe
Canocchie	Mitili
fresche	Tonno
congelate	Pesce spada
(*) Stima se non disponibile QUANTITA' TOTALI E PREZZO PONDERATO	